

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 14 marzo 2013 composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele del Grosso, Presidente
Primo Referendario	Luca Fazio, relatore
Primo Referendario	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Chiara Vetro
Referendario	Marco Di Marco

ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 12462 in data 21 febbraio 2013 formulata dal Commissario straordinario della Provincia di Brindisi, pervenuta in data 16 gennaio 2013 al prot. n. 124.

Vista l'ordinanza n. 14/13 del 27 febbraio 2013, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di Controllo per il giorno 14 marzo 2013;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio;

Ritenuto in

FATTO

Il Commissario straordinario della Provincia di Brindisi, con la nota sopra indicata, rinnova la richiesta di parere n. 3127 del 15 gennaio 2013 dichiarata inammissibile da questa Sezione con deliberazione n. 21/PAR/2013.

In particolare, si chiedeva in merito alla legittimità del conferimento dell'incarico di Direzione generale ex art. 108 del D.Lgs 267/2000 al

Segretario generale nominato reggente o supplente ad interim, non avendo l'ente rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012.

Al riguardo si faceva presente che:

- dal 1° gennaio 2013, a seguito del trasferimento del Segretario titolare presso altro ente, la sede di segreteria risulta vacante e, pertanto, stanti le esigenze amministrative connesse all'esecuzione di adempimenti urgenti ed inderogabili ed al fine di consentire al precedente Segretario generale, titolare fino al 31 dicembre 2012, tra l'altro, delle funzioni di Direttore generale, la conclusione delle procedure avviate durante il periodo di titolarità presso quell'ente, si è richiesto ed ottenuto, con specifico decreto della Prefettura di Bari (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali), il conferimento al medesimo Segretario dell'incarico di reggenza a scavalco presso quella sede, per il periodo dal 2 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013, salvo successive proroghe;
- secondo espresso orientamento dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari Comunali e Provinciali (nota n. 0054508 del 17 giugno 2008), è da ritenersi legittimo il conferimento dell'incarico di Direzione generale ex art. 108 del D.Lgs 267/2000 al Segretario generale nominato reggente o supplente ad interim, non essendo ravvisabile alcun divieto o limitazione nella normativa relativa.

Pertanto, l'Amministrazione chiedeva se fosse possibile disporre, per il periodo innanzi precisato, la conferma in capo al Segretario reggente del predetto incarico di Direzione generale, qualora quell'Ente, nel passato esercizio, non avesse rispettato il patto di stabilità interno.

Al riguardo la Sezione aveva ravvisato nella formulazione del parere l'avvenuto conferimento dell'incarico di direzione generale, ritenendo,

pertanto, che non potesse darsi luogo all'esercizio della funzione consultiva.

Con la nota n. 12462 del 21 febbraio 2013 viene rinnovata la richiesta di parere e viene comunicato che l'ente non ha assolutamente provveduto, fino a tutt'oggi, all'adozione di alcunchè tipo di atto di conferimento di queste funzioni di direzione generale in capo al Segretario subentrante dal 2 gennaio 2013.

Viene, inoltre, effettuata ulteriore richiesta di parere in ordine alla possibilità, nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2012, di provvedere nel corrente esercizio al conferimento, in capo a soggetto esterno all'ente, che sia dotato degli specifici requisiti a tal fine individuati dal vigente ordinamento dell'incarico di Presidente di nucleo di valutazione interno, trattandosi quest'ultima di figura istituzionale che, ai sensi delle normative in vigore, compie funzioni a carattere obbligatorio.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

1.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia e quindi dall'organo che, in virtù del DPR 23 novembre 2012, ha i poteri spettanti al Presidente della Provincia che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ha la rappresentanza legale dell'ente (parere n 83/2009 del 22 luglio 2009).

1.2. Sotto il profilo oggettivo, si prende atto del chiarimento fornito dall'ente in ordine alla perdurante mancata attribuzione dell'incarico di direttore generale, che comporta il venir meno dell'unico motivo ostativo alla resa del parere.

Parimenti, anche per il secondo quesito, in ordine all'incarico di

Presidente del nucleo di valutazione sussistono i requisiti di ammissibilità in quanto la questione è analoga e connessa a quella in argomento.

2. Nel merito.

L'ente locale in caso di violazione del patto di stabilità interno per il 2012 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché non può stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. Così dispone l'art. 31, comma 26, lett. d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 che nel riprodurre l'identica disposizione dell'art. 76 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 7 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, conferma il consolidamento del divieto assoluto di assunzione in caso di violazione del patto.

La situazione oggetto del quesito della provincia di Brindisi ha come presupposto l'affidamento dell'incarico di Segretario generale reggente (in quanto la Provincia di Brindisi è priva di un segretario titolare) a scavalco allo stesso soggetto che era Segretario generale presso lo stesso ente.

L'art. 97, comma 1, del D.Lgs 267/2000 sancisce l'obbligatorietà all'interno della provincia di un Segretario, pertanto, il divieto di assunzione non può riguardare detta figura, anche se ricopra l'incarico in qualità di reggente o supplente a scavalco.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, le funzioni di direttore generale possono essere conferite al Segretario.

Non si intravedono, pertanto, motivi ostativi nella normativa sanzionatoria del patto di stabilità a che dette funzioni siano attribuite al Segretario, trattandosi di un conferimento di funzioni a unità di personale in servizio presso l'ente e non di una nuova assunzione di un Direttore

generale, che è una figura eventuale, come risulta dalla formulazione dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento all'incarico di Presidente del nucleo di valutazione interno (ergo delle performance) il quale è organo necessario in base all'art. 7, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, per effetto del rinvio ad esso effettuato dall'art. 16 per quanto concerne le autonomie territoriali.

Pertanto, anche in relazione all'incarico di presidenza dell'organismo, come a quello di componente esterno non può applicarsi il divieto di assunzione.

Tuttavia, va richiamata l'attenzione dell'ente a una valutazione attenta dei profili di buon andamento e di convenienza economica nell'attribuzione dell'incarico di vertice dell'Amministrazione ad unità di personale che, giocoforza, non possono prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno presso l'ente.

P.Q.M.

Nei termini sopra esposti è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto, al Commissario straordinario della provincia di Brindisi.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.

Il relatore
F.to Luca Fazio

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2013
Il Direttore della segreteria
F.to Marialuce Sciannameo